

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente  
Dipartimento Regionale Urbanistica

**L'AUTORITA' COMPETENTE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

**VISTA** la nota prot. n. 10659/gen del 02/04/2015, assunta agli atti del repertorio D.R.U. di questo Assessorato al prot. n. 9513 del 21/04/2015, con la quale il Comune di **Avola** nella qualità di *Autorità Procedente* ha chiesto l’avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità alla *Valutazione Ambientale Strategica* prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. relativa alla Variante per le modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione inerenti la Programmazione Urbanistica per il Settore Commerciale;

**VISTA** la documentazione trasmessa, redatta dall’Autorità Procedente;

**VISTO** il parere n. 15 del 11.052015 reso **dall’Unità di Staff 4/DRU**, che di seguito integralmente si trascrive:

*“Con nota prot. n. 10659/gen. del 02/14/2015, assunta al protocollo DRU al n. 9513 del 21/04/2015, il Comune di Avola - Area 2 Pianificazione Urbanistica - ha trasmesso in forma cartacea e digitale gli elaborati relativi alla variante indicata in oggetto, costituiti da:*

- 1. Relazione – Valutazione Ambientale Strategica - Verifica di Esclusione*
- 2. Deliberazione del C.C. n. 65 del 04/11/2014 con relativo all’allegato “A” contenete le modifiche apportate alle N.T.A. inerenti la Programmazione Commerciale.*

**Rilevato che:**

- *Con D.D. n. 425/DRU del 08/04/2013, è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Avola comprese le Norme Tecniche di Attuazione inerenti la Programmazione Commerciale;*
- *Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 04/11/2014, il Comune di Avola ha adottato alcune modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione riguardanti la Programmazione Urbanistica del Settore Commerciale riportando nell’allegato “A” alla Deliberazione medesima le norme con le modifiche ed integrazioni adottate.*
- *Le principali modifiche ed integrazioni alle N.T.A. consistono in:*
  - *All’art. 17 con l’eliminazione della possibilità di realizzare le “grandi*

*strutture di vendita” per tutte le Zone Omogenee del P.R.G.*

- *All’art. 16 dove le nuove “medie strutture di vendita” sono ammesse nel rispetto dei limiti dimensionali massimi stabiliti in mq. 1.000, anche nel caso di ampliamento oltre che nelle sottozone “D2/1” e “D2/2 come previsto precedentemente alla variante, anche in tutte le altre zone omogenee del P.R.G. con esclusione delle zone “D3” (Turistico-Alberghiera), “E” (rurale o agricola), “E1” (agricola di salvaguardia ambientale), “F” (zone pubbliche e di interesse generali), “G” (parchi naturali) e “K” (camping).*

**Visto** il comma 3 dell’art. 6 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., richiamato dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 23 del 08.07.2014, secondo cui “per i piani e i programmi .... che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi ....., la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12”.

**Considerato** che:

- *le modifiche ed integrazioni non incidendo sui parametri urbanistici previsti dalle N.T.A. del P.R.G. vigente, non determinano impatti significativi sui livelli di qualità ambientale;*
- *dalla Relazione sulla verifica di esclusione di cui alla documentazione trasmessa, emerge che le aree interessate dalla variante, nonché nell’immediata prossimità all’ambito di studio, non sono presenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000 ne sono presenti prescrizioni di alcun tipo derivanti dal PAI.*

**Ritenuto** per le considerazioni di cui sopra e data la natura della variante proposta, di non dover avviare il procedimento di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, di cui al comma 2 dell’art. 8 del D.P.R. n. 23/2014;

*Tutto quanto sopra premesso, si è del*

#### **PARERE**

*Che la variante relativa alle modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente, inerenti la Programmazione Urbanistica per il Settore Commerciale, proposta dal Comune di Avola, **sia da escludere dalla a procedura di V.A.S.** di cui agli artt. 13 e seguenti del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i..*

*Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto l’Amministrazione Comunale di Avola è onerata a richiedere tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari a quanto previsto nella variante in argomento.”.*

**RITENUTO** di poter condividere il sopra citato parere n. 15 del 11.05.2015;

#### **DECRETA**

**Art. 1)** ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n15 del 11.05.2015, reso dall’Unità di Staff 4/DRU, che la variante proposta dal Comune di **Avola** relativa alle modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente, inerenti la Programmazione Urbanistica per il Settore Commerciale, **è esclusa dalla valutazione ambientale strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D.Lgs..

**Art. 2)** il Comune di **Avola**, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

**Art. 3)** A norma dell’art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall’art. 15, comma 1 della Legge 116/2014, il presente Decreto verrà pubblicato,

dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, sulla *home-page* del DRU – *directory* “VAS-DRU”, *sub-directory* “provvedimenti”.

**Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione o notificazione.

L'Autorità Competente per la VAS  
L'ASSESSORE  
Dott. Maurizio Croce  
F,TO CROCE